

REGOLAMENTO SULL'AFFIDO FAMILIARE

- Art.1 - L'ambito Socio Assistenziale istituisce sul proprio territorio il servizio di "affido familiare" allo scopo di garantire ai minori, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, le condizioni di vita migliori per il loro sviluppo psico-fisico.
L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato e tendenzialmente breve.
- Art.2 - L'affido è disposto dall'Amministrazione comunale su proposta del Servizio Sociale di Base.
Ogni proposta di affido è corredata da un'indagine sulle cause obiettive di crisi della famiglia d'origine nonché da specifici suggerimenti circa l'individuazione del nucleo affidatario.
- Art.3 - Il servizio è di norma gestito dall'assistente sociale incaricata del servizio minori in collaborazione con il Consultorio Familiare come da convenzione stipulata ed eventualmente con i servizi specialistici coinvolti nel caso.
- Art.4 - A livello centralizzato attraverso il Servizio Sociale competente per i minori vengono svolte le seguenti funzioni:
- Informazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità alle problematiche del minore, della famiglia dell'affido;
 - Tenuta d'aggiornamento dell'anagrafe delle famiglie disponibili;
 - Conoscenza, selezione e preparazione sul piano psicologico-educativo degli affidatari;
 - Abbinamenti;
 - Coordinamento, supporto e consulenza tecnica degli operatori dei singoli servizi;
 - Elaborazione periodica dei dati inerenti agli affidamenti;
 - Le funzioni di cui ai commi precedenti dovranno essere gestite in collaborazione al Consultorio Familiare come da Convenzione.
- Art.5 - L'amministrazione Comunale provvede a:
- formalizzare il consenso - mediante una sottoscrizione d'impegno - , da parte degli affidatari e delle famiglie d'origine dei minori;
 - contribuire alle spese di mantenimento, cura ed educazione dei minori in affido mediante l'erogazione di un contributo mensile agli affidatari pari alle somme erogate dall'Amministrazione provinciale nel 1992 (484.500.- mensili per minore) da aggiornare annualmente. Tale somma può essere aumentata o diminuita per situazioni particolari del 30%;
 - assicurare agli affidatari ed alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido;
 - garantire da incidenti e danni i minori affidati e gli affidatari mediante stipulazione di apposite assicurazioni.
- Art.6 - Gli affidatari vengono individuati tra coloro (famiglia possibilmente con figli minori, persona singola, comunità di tipo familiare) che si sono dichiarati disponibili e per i quali il S.S.B. ed il Consultorio Familiare abbiano accertato la presenza dei seguenti requisiti fondamentali:
- disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, alla maturazione del minore;
 - conoscenza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
 - disponibilità al rapporto con i Servizi Socio-Sanitari e con la famiglia d'origine.
- Art.7 - Gli affidatari si impegnano a:
- attendere alla cura e alla sorveglianza del minore in affido;
 - mantenere, in collaborazione con gli operatori dei Servizi, validi rapporti con la famiglia d'origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza, salubrità dell'alloggio);
 - assicurare l'attenzione all'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
 - assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine.

Art.8 - Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, in collaborazione con gli operatori del servizio e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio affido nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.